



Processo verbale n. 25
Seduta del 29 giugno 2017

Il giorno 29 giugno 2017 alle ore 14,00 è convocata, con nota prot. n. AL.2017.31639 del 23/06/2017, presso la sede dell'Assemblea legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità.

Partecipano alla seduta i consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
ROTTINI Manuela	Presidente	Partito Democratico	5	presente
BARGI Stefano	Vicepresidente	Lega Nord	2	presente
IOTTI Massimo	Vicepresidente	Partito Democratico	4	presente
ALLEVA Piergiovanni	Componente	L'altra Emilia Romagna	1	assente
BAGNARI Mirco	Componente	Partito Democratico	1	presente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	Forza Italia	2	presente
CAMPEDELLI Enrico	Componente	Partito Democratico	2	presente
FABBRI Alan	Componente	Lega Nord	1	presente
FOTI Tommaso	Componente	Fratelli d'Italia AN	1	assente
LIVERANI Andrea	Componente	Lega Nord	1	presente
LORI Barbara	Componente	Partito Democratico	2	assente
MONTALTI Lia	Componente	Partito Democratico	5	presente
PETTAZZONI Marco	Componente	Lega Nord	2	presente
PICCININI Silvia	Componente	Movimento 5 Stelle	3	presente
POLI Roberto	Componente	Partito Democratico	2	presente
POMPIGNOLI Massimiliano	Componente	Lega Nord	1	presente
PRODI Silvia	Componente	Gruppo Misto	1	presente
PRUCCOLI Giorgio	Componente	Partito Democratico	1	presente
RAINIERI Fabio	Componente	Lega Nord	1	assente
RANCAN Matteo	Componente	Lega Nord	1	assente
RAVAIOLI Valentina	Componente	Partito Democratico	2	assente
ROSSI Nadia	Componente	Partito Democratico	1	presente
SABATTINI Luca	Componente	Partito Democratico	2	presente
SASSI Gian Luca	Componente	Movimento 5 Stelle	2	presente
TARASCONI Katia	Componente	Partito Democratico	1	assente
TARUFFI Igor	Componente	Sinistra Italiana	1	presente
TORRI Yuri	Componente	Sinistra Italiana	1	presente
ZAPPATERRA Marcella	Componente	Partito Democratico	1	presente

Sono presenti i consiglieri: Alessandro CARDINALI in sostituzione di Barbara LORI, Gian Luigi MOLINARI in sostituzione di Valentina RAVAIOLI, Andrea BERTANI e Paolo CALVANO.



Partecipano alla seduta: Cristina Govoni (Serv. giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali), Alessandro Di Stefano (Serv. valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale), Fausto Ambrosini (Serv. aree protette, foreste e sviluppo della montagna).

Presiede la seduta: Manuela RONTINI

Assiste la segretaria: Samuela Fiorini

Funzionario estensore: Vanessa Francescon

La presidente **RONTINI** dichiara aperta la seduta alle ore 14,20.

- Approvazione dei processi verbali nn. 22, 23 e 24 del 2017.

La Commissione approva all'unanimità.

- 3879** - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Promozione della conservazione e dello sviluppo del decoro urbano ed ambientale". (16 01 17)
A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani, Sensoli

La presidente **RONTINI** introduce il primo argomento all'ordine del giorno per il quale la Commissione deve procedere alla nomina del relatore.

La consigliera **PICCININI** propone come relatore il collega Sassi.

La Commissione nomina relatore il consigliere Sassi con 11 voti favorevoli (M5S, LN), nessun contrario e nessun astenuto. Il gruppo assembleare del PD e il gruppo Misto non partecipano al voto.

- 4158** - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Diritti delle concessioni acque minerali. Modifica della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32". (23 02 17)
A firma dei Consiglieri: Sassi, Bertani, Sensoli, Piccinini, Gibertoni

La presidente **RONTINI** introduce l'oggetto successivo per cui la Commissione deve procedere alla nomina del relatore.

La consigliera **PICCININI** propone come relatore il collega Sassi.

La Commissione nomina relatore il consigliere Sassi con 11 voti favorevoli (M5S, LN), nessun contrario e nessun astenuto. Il gruppo assembleare del PD e il gruppo Misto non partecipano al voto.

- 4670** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici" (Delibera di Giunta n. 668 del 22 05 17).
(Relatore consigliere Luca Sabattini – Relatore di minoranza consigliere Alan Fabbri)

La presidente **RONTINI** procede con l'ultimo punto all'ordine del giorno spiegando che nella seduta odierna si concluderà la discussione generale e si esaminerà l'articolato dell'oggetto 4670. Informa i commissari che l'assessore Gazzolo non è presente in seduta a causa della situazione critica provocata dal mal tempo a Ravenna.

I relatori **SABATTINI** e **FABBRI** prendono la parola.

Intervengono la presidente **RONTINI** e i consiglieri **FABBRI**, **PICCININI** e **BERTANI**, quest'ultimi chiedendo chiarimenti soprattutto in relazione all'urgenza di approvare il testo di legge in discussione.

Replica la presidente **RONTINI**.

Interviene l'arch. DI STEFANO.

Riprende la parola il consigliere **BERTANI**.

Risponde l'arch. DI STEFANO.

La consigliera **PICCININI** informa la Commissione che ha depositato una richiesta di audizione dei vertici Hera che si dovrebbe tenere prima dell'approvazione definitiva della legge all'esame.

La presidente **RONTINI** dichiara che l'Ufficio di presidenza della Commissione valuterà la richiesta.

Intervengono a più riprese i consiglieri **BERTANI**, **SABATTINI** e la presidente **RONTINI**.

La presidente **RONTINI**, in assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione generale e introduce l'esame dell'articolato.

Articolo 1

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 1 con 27 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Articolo 2

La consigliera **PICCININI** interviene.

Risponde il dottor AMBROSINI.

Replica la consigliera **PICCININI**.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 2 con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Articolo 3

Sull'articolo 3 insistono gli emendamenti nn. 21, 3, 2 e 19.

Il consigliere **BERTANI** illustra l'emendamento n. 19

Prende la parola la consigliera **PICCININI** e nuovamente il consigliere **BERTANI**.

Il relatore **SABATTINI** risponde, chiedendo al collega Bertani di ritirare l'emendamento n. 19 che potrà essere ridiscusso quando verranno esaminati gli atti attinenti alla medesima materia.

Il dottor AMBROSINI fornisce alcune spiegazioni.

Prendono la parola i consiglieri **BERTANI**, **TARUFFI** e la presidente **RONTINI**.

Il consigliere **BERTANI** ritira l'emendamento 19.

La consigliera **PICCININI** illustra l'emendamento 21.

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione accoglie con 26 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) gli emendamenti nn. 2 e 3.

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, M5S, SI, Misto), nessun contrario e 7 astenuti (LN, FI) l'emendamento n. 21.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 3 come emendato con 27 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Articolo 4

Sull'articolo 4 insistono gli emendamenti nn. 18, 22, 20.

Il consigliere **BERTANI** illustra l'emendamento n. 18.

La consigliera **PICCININI** illustra l'emendamento 21.

Con separate votazioni di identico esito la Commissione respinge con 6 voti favorevoli (M5S, SI, Misto), 24 contrari (PD) e 7 astenuti (LN, FI) gli emendamenti nn. 18, 20 e 22.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 4 con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Emendamento 11

La consigliera **ZAPPATERRA** illustra l'emendamento.

Intervengono i consiglieri **BERTANI**, **SABATTINI** e **ZAPPATERRA**.

Il consigliere **BERTANI** ritira il subemendamento 24.

La Commissione accoglie con 25 voti favorevoli (PD, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) l'emendamento n. 11.

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Con separate votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) agli articoli 5, 6, 7 e 8.

Articolo 9

Sull'articolo 9 insiste l'emendamento n. 4.

L'arch. DI STEFANO illustra l'emendamento.

La Commissione accoglie con 25 voti favorevoli (PD, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) l'emendamento n. 4.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 9 come emendato con 25 voti favorevoli (PD, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Con separate votazioni di identico esito la Commissione esprime parere favorevole con 25 voti favorevoli (PD, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

L'emendamento 5 introduce l'articolo 20 bis

L'emendamento 6 introduce dopo l'articolo 20 bis un nuovo Capo.

Il relatore **SABATTINI** illustra gli emendamenti 5 e 6.

Con separate votazioni di identico esito la Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) gli emendamenti nn. 5 e 6.

L'emendamento 7 introduce l'articolo 20 septies

La dottoressa GOVONI illustra l'emendamento n. 7.

La Commissione accoglie con 27 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrari e 12 astenuti (LN, M5S, FI) l'emendamento n.7.

Articolo 21

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 21 con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Articolo 22

Sull'articolo 22 insistono gli emendamenti nn. 17, 13, 25 e 26. L'emendamento n.13 è stato ritirato dal consigliere Foti.

Il consigliere **BERTANI** illustra l'emendamento 17 che è stato firmato anche dal consigliere Alleva.

Il consigliere **SABATTINI** illustra gli altri emendamenti presentati.

Interviene la consigliera **MONTALTI** sugli emendamenti nn. 25 e 26.

Riprende la parola il consigliere **BERTANI**.

Risponde la dottoressa GOVONI.

La Commissione respinge con 8 voti favorevoli (M5S, SI, Misto), 28 contrari (PD) e 5 astenuti (LN, FI) l'emendamento n. 17.

Con separate votazioni di identico esito la Commissione accoglie 28 voti favorevoli (PD), nessun contrario e 15 astenuti (LN, M5S, SI, FI, Misto) gli emendamenti nn. 25 e 26.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 22 come emendato con 28 voti favorevoli (PD), 8 contrari (SI, Misto, M5S) e 7 astenuti (LN, FI).

L'emendamento 12 introduce l'articolo 22 bis.

È stato presentato il subemendamento 23 all'emendamento 12.

Il consigliere **BERTANI** illustra il subemendamento 23.

La Commissione respinge con 8 voti favorevoli (M5S, SI, Misto), 28 contrari (PD) e 7 astenuti (LN, FI) il subemendamento n. 23.

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) l'emendamento n.12.

Articolo 23

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 23 con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Articolo 24

Sull'articolo 24 insistono gli emendamenti nn. 14, 16 e 15, 27 e 28.

L'emendamento 14 è stato ritirato.

Con separate votazioni di identico esito la Commissione accoglie 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) gli emendamenti nn. 15, 16, 27 e 28.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 24 come emendato 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI).

Articolo 25

Articolo 26

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) agli articoli 25 e 26.

L'emendamento 8 introduce l'articolo 26 bis

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) l'emendamento n.8.

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) agli articoli 27, 28 e 29.

L'emendamento 9 introduce l'articolo 29 bis

Il consigliere **SABATTINI** illustra l'emendamento.

Interviene il consigliere **BERTANI**.

Risponde la dottoressa GOVONI.

La Commissione accoglie con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) l'emendamento n.9.

Articolo 30

Articolo 31

Con separate votazioni di identico esito, la Commissione esprime parere favorevole con 31 voti favorevoli (PD, SI, Misto), nessun contrario e 12 astenuti (LN, M5S, FI) agli articoli 30 e 31.

L'emendamento 1 introduce l'articolo 31 bis

Il consigliere **BIGNAMI** illustra l'emendamento.

Il relatore **SABATTINI** chiede al collega Bignami di ritirare l'emendamento perché non sono stati fatti gli opportuni approfondimenti ed eventualmente ripresentarlo in Aula.

Il consigliere **BIGNAMI** ritira l'emendamento.

Articolo 32

Sull'articolo 32 insiste l'emendamento n. 10

La dottoressa GOVONI illustra l'emendamento.

La Commissione accoglie con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto), 2 contrari (FI) e 10 astenuti (LN, M5S) l'emendamento n.10.

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 32 come emendato con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto), 2 contrari (FI) e 10 astenuti (LN, M5S).

Articolo 33

La Commissione esprime parere favorevole all'articolo 33 con 28 voti favorevoli (PD, SI, Misto), 2 contrari (FI) e 10 astenuti (LN, M5S).

La presidente **RONTINI** segnala alla Commissione che si procederà al coordinamento formale del testo licenziato. Quindi, chiede ai relatori se intendano svolgere la relazione orale o scritta.

Entrambi i relatori, **SABATTINI** e **FABBRI**, dichiarano che svolgeranno la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,15.

Approvato nella seduta del 6 luglio 2017.

La segretaria
Samuela Fiorini

La Presidente
Manuela Rontini

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE OGG. 4670

Emendamento n. 3/Giunta

Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 3 del progetto di legge, dopo le parole "si applicano" sono aggiunte le seguenti parole: ", avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse"

Emendamento n. 2/Giunta

Alle lettere b) e d) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981, come modificato dall'articolo 3 del progetto di legge, le parole "nelle altre aree" sono sostituite con le parole "negli altri ambiti"

Emendamento n. 19/Bertani, Sassi

All'articolo 3 "Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981" al punto 2, la lettera d) è così sostituita: d) la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro per il transito non autorizzato o in difformità della autorizzazione rilasciata nei boschi e in percorsi comunque fuori strada, sulle piste e strade forestali, nelle strade poderali e interpoderali, nelle mulattiere e nei sentieri, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi e nei terreni agrari e nelle altre aree di interesse forestale.

Emendamento n. 21/Piccinini

All'articolo 3 "Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 30 del 1981", al punto 1 le parole "può promuovere" sono sostituite dalla parola: "promuove".

Emendamento n. 2/Giunta

Le parole "nelle altre aree" sono sostituite con le parole "negli altri ambiti"

Emendamento n. 18/Bertani, Sassi, Piccinini

All'articolo 4 "Disposizioni transitorie e abrogazioni", al punto 1 la parola "Regione" è sostituita dalle parole "Assemblea Legislativa".

Emendamento n. 20/Piccinini

All'articolo 4 "Disposizioni transitorie e abrogazioni" al comma 1 dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le parole: ", acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per la biodiversità di cui alla Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24,".

Emendamento 22/Piccinini

All'articolo 4 "Disposizioni transitorie e abrogazioni" al comma 1 dopo le parole "presente legge", sono aggiunte le parole: "sentito il parere della commissione competente."

Emendamento n. 11/Sabattini, Zappaterra, Calvano

Dopo l'articolo 4 del progetto di legge è aggiunto il seguente Capo:

"Capo I-bis Disposizioni relative alla Sacca di Goro

Articolo 4-bis Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995

1. All'articolo 1 della legge regionale (Interventi a sostegno delle attività di gestione della Sacca di Goro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Nel comma 1 le parole "alla Provincia di Ferrara" sono sostituite dalle parole "al Comune di Goro" e le parole "sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta stessa, previa istruttoria tecnico-economica" sono soppresse;

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le attività di conduzione e manutenzione delle apparecchiature per il monitoraggio della Sacca di Goro e degli ambienti marini e di acqua dolce ad essa connessi sono svolte dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), nell'ambito del relativo programma annuale di attività";

4. Nel comma 3 le parole "alla Provincia di Ferrara" sono sostituite dalle parole "al Comune di Goro", e la lettera d) è soppressa;

5. Il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione, da parte del Comune di Goro, di un programma triennale delle attività, con la specificazione di quelle a cui si intende dare attuazione in ciascuna annualità. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, controllo tecnico, rendicontazione e revoca dei finanziamenti".

Articolo 4-ter

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. I progetti e gli interventi di cui all'articolo 1, se compresi nel territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, devono inserirsi nel quadro delle iniziative previste dall'Ente. In ogni caso il Comune deve acquisire tutti i pareri e gli atti di assenso necessari ai sensi della normativa vigente."

Articolo 4-quater
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 36 del 1995 è sostituito dal seguente:

“1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.”

Subemendamento 24/Bertani

All'emendamento aggiuntivo n. 11, a firma Sabattini, “Capo I-bis - Disposizioni relative alla Sacca di Goro”, all'Articolo 4-bis “Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 1995”, al punto 4 dopo la parola “specificazione” sono aggiunte le parole: “delle opere e degli interventi” e sono soppresse le parole “di quelle a”.

Emendamento n. 4/Giunta

All'articolo 9 del progetto di legge, prima del comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“01. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 la lettera c) è soppressa.”

Emendamento n. 5/Giunta

Dopo l'articolo 20 del progetto di legge è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 20-bis

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 7,” sono soppresse.”

Emendamento n. 6/Giunta

Dopo l'articolo 20-bis del progetto di legge è aggiunto il seguente Capo:

Capo IV-bis

Disposizioni relative a procedimenti in materia di paesaggi protetti e aree di riequilibrio ecologico

Articolo 20-ter
Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 6 del 2005

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 50 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) sono sostituiti dai seguenti:

“1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.”.

Articolo 20-quater
Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005

Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.”

Articolo 20-quinquies
Modifiche all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 sono sostituiti dai seguenti:

“1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi”.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione”.

Articolo 20-sexies
Modifiche all'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005

Il comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

“6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.”

Emendamento n. 7/Giunta

Dopo l'articolo 20-sexies del progetto di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 20-septies
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 13 del 2015 sono aggiunte le parole “e minerarie relative a minerali solidi”

Emendamento n. 17/Bertani, Sassi, Alleva

L' articolo 22 “Modifiche all'articolo 3 della Legge Regionale n. 16 del 2015” è cassato.

Emendamento n. 25/Sabattini, Montalti, Rontini

Al terzo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015, come modificato dall'articolo 22 del progetto di legge, le parole “In ogni caso l'attività una quota non inferiore al 25 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 “sono sostituite dalle seguenti parole: “In ogni caso l'attività di avvio al recupero per una quota inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e della frazione organica”.

Emendamento n. 26/Sabattini, Montalti, Rontini

Al primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015, introdotto dall'articolo 22 del progetto di legge, dopo la parola “controllate” sono aggiunte le seguenti parole: “fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8 del presente articolo”.

Emendamento n. 13 Foti (Ritirato)

All'articolo 22, comma 1, del presente progetto di legge le parole “In ogni caso una quota di rifiuti non inferiore al 25 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio tenendo conto anche dell'attività di cui al presente comma.” sono soppresse.

Emendamento n. 12/Sabattini, Montalti, Rontini

Dopo l'articolo 22 del progetto di legge è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 22-bis

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 è sostituito dal seguente:

“4. Il Fondo è destinato:

- a) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
- b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;
- c) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.

2. Detratta la quota destinata alla lettera c), il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo.”

Subemendamento 23/Bertani

All'emendamento aggiuntivo n. 12, a firma Sabattini, “Articolo 22-bis - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015”, al punto 1, alla lettera b) le parole: “o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio,” sono soppresse.

Emendamento n. 14/Foti (Ritirato)

All'articolo 24, del presente progetto di legge, dopo il comma 1, è integrato il seguente comma:

“1 bis. Preliminarmente allo svolgimento della procedura di valutazione ambientale strategica la proposta di piano elaborato dalla Giunta è comunicata alla competente Commissione assembleare che su di essa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.”

Emendamento n. 16/Foti

All'articolo 24, comma 2, del presente progetto di legge, dopo le parole “152 del 2006 è” sono integrate le parole “pubblicato sul Bollettino Ufficiale telematico della regione e”.

Emendamento n. 15/Foti

All'articolo 24, comma 4, del presente progetto di legge, prima dell'inizio del periodo sono integrate le parole “Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,”.

Emendamento n. 27/Sabattini

Al comma 2 dell'articolo 24 del progetto di legge dopo la parola "13" sono aggiunte le seguenti parole: ", commi 5 e 6".

Emendamento 28/Foti

All'articolo 24 del presente progetto di legge dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. La Giunta regionale presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali del piano all'Assemblea Legislativa, che su di essi si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno."

Emendamento n. 8/Giunta

Dopo l'articolo 26 del progetto di legge è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 26-bis

Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore

1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 7 (Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)), la Regione Emilia-Romagna promuove la stipula di apposite Convenzioni con i Consorzi di Bonifica finalizzate alla gestione del reticolo idrografico minore demaniale connesso con la rete di bonifica.
2. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione e condivisione con le comunità locali.

Emendamento n. 9/Giunta

Dopo l'art. 29 del progetto di legge è inserito il seguente articolo:

"Articolo 29-bis

Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani

1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00.
2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento."

Emendamento n. 1/Bignami

Dopo l'art.31 è aggiunto il seguente art. 31 bis:

"Art.31 bis

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2011

1. All'art.12 della legge regionale n.23 del 23 dicembre 2011 è aggiunto il seguente comma 7:

7. L'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti è soggetta alle previsioni di cui all'art.30, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Emendamento n. 10/Giunta

I commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 32 del progetto di legge sono soppressi.